

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 17/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 13 giugno 2014, i ricorrenti hanno esposto di avere stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di mutuo a tasso variabile, nel luglio 2011. I ricorrenti hanno denunciato le erronee modalità con cui l'intermediario procede, trimestralmente, all'aggiornamento della misura del tasso contrattuale. La banca, infatti, provvede ad arrotondare, a proprio esclusivo vantaggio, il parametro di riferimento eletto in contratto (Euribor-365 a tre mesi, quotazione due giorni lavorativi precedenti), prendendo in considerazione anche i "millesimi" del relativo valore, nonostante tra le parti sia stato concordato "l'arrotondamento al centesimo e cioè lo 0,05 superiore".

Più precisamente, i ricorrenti hanno esposto di avere rilevato, in data 1 maggio 2014, un "aumento ingiustificato" dall'1,80% all'1,85% del tasso di interesse regolante le rate di maggio, giugno e luglio 2014, "nonostante l'Euribor nei due giorni lavorativi precedenti all'1 maggio (29.4.2014) risulta essere pari a 0,35% quindi sommando lo spread (l'unico profitto per la banca) di 1,45% la somma totale è di 1,80%".

Aggiungono di avere quindi effettuato una ricognizione del rimborso sin lì eseguito, appurando che "anche nei mesi di agosto/settembre/ottobre 2012, novembre/dicembre/gennaio 2013 e febbraio/marzo/aprile 2014 il tasso di interesse non corrisponde a quanto invece dovrebbe essere", giusta prospetto di calcolo accluso.



La modalità di calcolo applicata dall'intermediario comporterebbe, ad avviso dei ricorrenti, un aggravio ingiustificato della rata che ha durata ventennale, oltre alla concretizzazione di un indebito arricchimento per la banca.

Tanto sopra premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'Arbitro di volere disporre le opportune verifiche, correzioni e i rimborsi di quanto indebitamente segnato a debito sino a oggi, con contestuale correzione del sistema di calcolo per le rate a venire.

L'intermediario si è difeso confermando le circostanze di fatto della vicenda; quanto al criterio di calcolo applicato al tasso di interessi, l'intermediario ha chiarito che l'arrotondamento allo 0,05 previsto in contratto comporta "l'eliminazione della terza cifra decimale arrotondando la seconda (cifra) alla cifra superiore per multipli di 5". Per chiarire meglio questo assunto, l'intermediario ha fornito alcuni esempi di calcolo applicati al caso di specie, asserendo, in via conclusiva, la correttezza del criterio di calcolo applicato, "perfettamente in linea con quanto contrattualmente previsto".

Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha chiesto al Collegio che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato.

I ricorrenti hanno fatto pervenire note in replica alle controdeduzioni di controparte, insistendo nell'erroneità del criterio di calcolo degli interessi applicato dall'intermediario e fornendo ulteriori chiarimenti sulle modalità di conteggio.

Anche l'intermediario ha fatto pervenire, da ultimo, delle controdeduzioni integrative, ribadendo la correttezza del proprio operato.

DIRITTO

I ricorrenti hanno contestato le specifiche modalità con cui l'intermediario resistente ha sin qui proceduto a operare, su base trimestrale, il calcolo degli interessi da essi convenzionalmente dovuti, in attuazione delle previsioni contenute nel contratto di mutuo a tasso variabile, stipulato *inter partes*.

La questione controversa sembra attenersi, più specificamente, ai criteri con cui procedere all'arrotondamento del parametro di riferimento indicato nel contratto, con particolare riguardo alla modalità di rilevazione e di applicazione della prima rata utile di tale parametro.

L'art. 5 del contratto prevede testualmente: «Ai fini della determinazione del tasso d'interesse si pattuisce espressamente che fino al 31 (trentuno) ottobre 2011 (duemilaundici) il mutuo è regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor = 365 a tre mesi, arrotondato allo 0.05 superiore in essere per valuta odierna pubblicato su "Il Sole 24 Ore" colonna lettera (quotazione 2 giorni lavorativi precedenti) maggiorato di 1,450 (uno virgola quattrocentocinquanta) punti in ragione d'anno; la variabilità si avrà pertanto ogni tre mesi a partire dal 1° (primo) novembre 2011 (duemilaundici) [...] Si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna è pari a 1,65% (uno virgola sessantacinque per cento) e pertanto il tasso d'interesse ad oggi risulta pari al 3,10% (tre virgola dieci per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 1,450 (uno virgola quattrocentocinquanta) punti in ragione d'anno».

L'intermediario, opponendo la piena correttezza del proprio operato, ha offerto precise indicazioni sulle modalità con cui ha operato gli arrotondamenti previsti nella clausola di cui al citato art. 5 del contratto. Al fine di chiarire i criteri di calcolo applicati, l'intermediario ha fatto alcuni esempi che qui di seguito vengono riassunti: ove il valore del parametro di riferimento sia risultato pari a 0,428, l'arrotondamento di cui allo 0,05 superiore è stato effettuato elevando il valore finale a 0,450; quando invece il valore del parametro di riferimento è risultato pari a 0,352, il previsto arrotondamento è stato effettuato elevando il valore finale a 0,400.



E' evidente come la previsione convenzionale di cui all'art. 5 preveda un arrotondamento dei parametri di riferimento per il calcolo degli interessi che comporta un adeguamento dei decimali dopo la virgola pari allo 0,05 superiore.

Questa misura di adeguamento dei parametri di riferimento, chiaramente favorevole al mutuante, considerato che trattasi di arrotondamento per eccesso e non per difetto, ha il chiaro obiettivo di semplificare i conteggi, evitando che la seconda cifra decimale risulti diversa dal 5 o dallo 0.

Venendo ai conteggi esemplificativi sopra riportati, se è corretto arrotondare la somma di 0,428 alla somma superiore di 0,450, non appare corretto arrotondare la somma di 0,352 alla somma superiore di 0,400. In quest'ultimo caso, infatti, verrebbe a mancare il presupposto necessario a operare il previsto arrotondamento: la seconda cifra decimale dopo la virgola è 5, che non necessita di arrotondamenti.

In conclusione, l'interpretazione che appare più corretta della clausola di cui all'art. 5 del contratto qui dedotto, alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile, con particolare considerazione per la regola dell'*interpretatio contra proferentem* di cui all'art. 1370 c.c. (peraltro, sostanzialmente riprodotta nell'art. 35, 2° comma, cod. consumo), induce il Collegio ad affermare come le correzioni della seconda cifra decimale, al fine di operare l'"arrotondamento allo 0,05 superiore" siano giustificate solo quando la detta cifra centesimale sia diversa dallo 0 o dal 5, con questa particolare avvertenza, che se la cifra è compresa tra 1 e 4 l'arrotondamento è alla cifra superiore 5, mentre se la cifra è compresa tra 6 e 9, l'arrotondamento conduce alla correzione anche della prima cifra decimale dopo la virgola (es. 0,39 va arrotondata a 0,40).

Diversamente, la soluzione che è stata concretamente applicata dall'intermediario non può essere condivisa, e la sua erroneità è dimostrata dalle conseguenze che essa trae con sé: tutte le somme sarebbero bisognose di arrotondamenti, anche nel caso in cui si abbiano già in partenza valori pari a multipli di 0,05. L'interpretazione propugnata e applicata dall'intermediario presuppone, infatti, un'indebita equiparazione tra la nozione di "arrotondamento" e la distinta nozione di "maggiorazione".

L'intermediario, di conseguenza, in accoglimento del ricorso, dovrà riformulare i conteggi del tasso d'interesse, muovendo dalla puntuale individuazione del parametro Euribor e avendo cura di operare gli arrotondamenti allo 0,05 superiore solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di un arrotondamento, nel senso sopra precisato, senza operare generalizzate e, per questo, indebite maggiorazioni.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del tasso d'interesse nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI